

## PARLIAMO DI... OMAGGI DI NATALE 2020

### PREMESSA

Anche in questo periodo buio, gli operatori italiani in occasione delle festività natalizie, potrebbero effettuare nei confronti dei propri clienti i conosciutissimi omaggi.

Ripercorriamo, per fare chiarezza, i tratti salienti dal punto di vista fiscale ed amministrativo di questi omaggi.

### ASPETTI IVA

Le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attività dell'impresa, sono **RILEVANTI** ai fini IVA, con il diritto di detrazione senza limitazioni su quest'ultima.

Dal punto di vista pratico, l'azienda che produce e commercializza il bene regalato, potrà procedere nei confronti del cliente con due modalità che riporteremo di seguito:

- **RIVALSA DELL'IVA:** il cedente deve emettere fattura, così realizzando l'addebito dell'IVA, mentre il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può successivamente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.
- **ASSENZA RIVALSA DELL'IVA:** il cedente emette fattura ordinaria e non esercita rivalsa, specificandolo nella fattura, il cessionario annota nel registro IVA acquisti, senza procedere alla detrazione dell'IVA.

Un'altra modalità è **la tenuta e l'annotazione sul registro omaggi** da parte del cedente, il quale deve riportare l'ammontare dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e l'ammontare globale della relativa imposta distinta per aliquota.

Risulta possibile come modalità, inoltre, **l'emissione di autofattura** da parte del cedente, quest'ultima verrà emessa in formato elettronico e dovrà contenere l'indicazione del valore dei beni ceduti, delle aliquote IVA applicabili e delle relative imposte.

In questo caso, la fattura e la relativa imposta vanno annotate **SOLAMENTE** nel registro IVA vendite.

Per quanto riguarda la rilevanza o meno ai fini IVA, si devono distinguere **due casistiche** relative al costo dei beni ceduti gratuitamente:

Nel caso in cui l'impresa **produca** o commercializza il bene ceduto che abbia un costo **inferiore o superiore ad euro 50**, la cessione risulta **rilevante** ai fini IVA; altrimenti se l'impresa **NON produce** e **NON commercializza** il bene ceduto, la cessione è **fuori campo IVA**, sempre considerando il costo del bene **inferiore o superiore ad euro 50**.

## Cesti Natalizi

Capita spesso che il bene acquistato per essere omaggiato consista in cesti di generi alimentari, in questo caso i prodotti alimentari perdono la loro specifica qualificazione e quindi, ai fini IVA, devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (come descritto in precedenza).

In parole povere, se vi è cessione gratuita di beni che **NON rientrano** nell'attività dell'impresa e sono destinati ai dipendenti, si procede con l'indetraibilità dell'IVA e la cessione è fuori campo IVA; mentre se la cessione **RIENTRA** nell'attività dell'impresa e sono destinati ai dipendenti, si procede con la detraibilità dell'IVA e la cessione è soggetta ad IVA.

## Dispositivi Covid-19

Il decreto "Rilancio" ha stabilito che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **SONO ESENTI IVA**, con diritto alla detrazione, la cessione di dispositivi specifici che, in qualche modo, allentino l'avanzarsi della pandemia e proteggano tutti noi.

Gli esempi più conosciuti sono: umidificatori, mascherine Ffp2 e Ffp3, termometri, disinfettanti mani, soluzioni idroalcoliche ed abbigliamento protettivo.

Invece, le cessioni **effettuate dal 1° gennaio 2021 saranno soggette** all'IVA agevolata del 5%, sia nelle cessioni onerose che a quelle gratuite.

## ASPETTI IMPOSTE DIRETTE

Per le imprese, ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite di beni costituiscono spese di rappresentanza, per questo si devono prendere in considerazione due riferimenti: gli omaggi di valore unitario **NON superiore ad euro 50 sono INTERAMENTE deducibili**, invece, gli omaggi di valore unitario **SUPERIORE ad euro 50 sono DEDUCIBILI IN PERCENTUALE** rispetto ai ricavi della gestione caratteristica.

## ASPETTI IRAP

In merito agli aspetti IRAP, si fa presente che: se si utilizza il **"metodo di bilancio"**, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del conto economico, per cui sono **INTERAMENTE** deducibili ai fini IRAP; mentre se si utilizza il "metodo fiscale", le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti, perciò risultano **INDEDUCIBILI ai fini IRAP**.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 124;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 54 e 108;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2 e 3 e n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis;
- Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E;
- Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E;
- Risoluzione 18 aprile 2000, n. 50/E;
- C.M. 5 marzo 1997, n. 68/E;
- C.M. 7 luglio 1983, n. 75/343297;
- C.M. 14 febbraio 1980, n. 9/380640;
- R.M. 24 ottobre 1978, n. 361708.

Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a: [info@studio-associato.info](mailto:info@studio-associato.info).

IL PRESENTE DOCUMENTO HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO.

NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE  
ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE